

REGOLAMENTO DEL RIMBORSO DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI

ART. 1 – SOGGETTI DESTINATARI

Il rimborso del contributo scolastico può essere disposto nei confronti degli studenti che hanno frequentato le lezioni oltre il 15 ottobre e che abbiano presentato formale istanza di ritiro dalle lezioni. Ai fini del computo dei giorni di frequenza, si prende come riferimento l'inizio delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale o, in caso di modifiche, dal Consiglio d'istituto.

ART. 2 – agli alunni che hanno versato il contributo al momento dell'iscrizione, ma che poi risultano bocciati, nel caso non frequentino l'anno di ripetenza, viene restituito l'intero contributo versato.

ART. 3 – SOMME NON RIMBORSABILI

Non si procede al rimborso delle spese obbligatorie, quantificate in € 50,00, che l'Istituto deve sostenere a fronte di spese obbligatorie.

Ogni rimborso sarà pertanto decurtato di tale importo.

ART. 4 – MODALITA' PER PRESENTAZIONE ISTANZE DI RIMBORSO

a) La richiesta di rimborso va presentata con apposita istanza, secondo la modulistica fornita dall'Istituto, entro il 31 ottobre di ogni anno.

La domanda deve essere corredata da copia del bollettino di versamento a suo tempo effettuato e dall'istanza di ritiro dalle lezioni predisposta sulla modulistica fornita dall'Istituto.

b) Il rimborso da parte dell'Istituto è disposto nel mese di novembre.

ART. 5 – CASI DI ESCLUSIONE DAL RIMBORSO

Sono esclusi dal rimborso delle tasse scolastiche i soggetti di cui all'art. 1 che:

a) abbiano presentato la domanda di rimborso oltre il termine previsto dall'art. 4 (31 ottobre di ogni anno)

b) non abbiano presentato formale istanza di ritiro dalle lezioni

ART. 6 – CASI PARTICOLARI

Saranno valutati dal Dirigente Scolastico che potrà disporre i rimborsi anche in maniera diversa da quanto previsto dal presente regolamento

ART. 7 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore dall'anno scolastico 2014-2015